

INDEBITAMENTO E SOVRAINDEBITAMENTO: spunti di riflessione all'incrocio tra codice civile e codice della crisi e dell'insolvenza

ENZA PELLECCCHIA – Professoressa Ordinaria di Diritto Privato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa

- Il testo riproduce – con l'aggiunta di alcune note essenziali e conservando il tono colloquiale – la relazione tenuta a Roma il 14 giugno 2019 al Convegno Nazionale dell'Associazione Civilisti Italiani su “Il diritto patrimoniale. Una rivisitazione: le revisioni” ed è già stato pubblicato su *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2019, 822ss.

Il sovraindebitamento è da un po' all'attenzione dei civilisti.

Nel 2012, nei primi due contributi monografici sul tema¹, veniva già segnalata una questione cruciale: quella pur timida legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, appena entrata in vigore, faceva registrare una chiara discontinuità rispetto alle regole generali del rapporto obbligatorio, della responsabilità patrimoniale, delle obbligazioni pecuniarie, quindi rispetto a temi fondamentali del libro quarto del codice civile.

Per esprimere la sensazione di essere sulla soglia di un grande cambiamento, le parole di un Maestro della civilistica italiana – per quanto pronunciate in altro contesto - erano parse quanto mai efficaci: *“Chi va a caccia di contraddizioni tenga presente che non solo mutano idee, orientamenti, metodi di indagine; ma qui addirittura è andato continuamente mutando l'oggetto stesso dell'indagine: e assai profondamente”*².

Oggi – dopo che la timida versione originaria della l.3/2012 è stata ampiamente rimaneggiata, e ben oltre vanno le nuove regole contenute nel recente codice della crisi e dell'insolvenza – ancora più forte è la sensazione che restituisce quella citazione di Pugliatti, evocativa di grandi cambiamenti e di immanenti contraddizioni.

Vero è che, come rilevava già nel 1991 Umberto Breccia con riguardo alle “vistose metamorfosi” in atto nell'area dei debiti e degli adempimenti pecuniari, il “diritto delle obbligazioni” è “la materia nella quale meglio hanno avuto modo di esprimersi, nella storia delle ricerche giuridiche, i due atteggiamenti fondamentali dei giuristi: l'uno rivolto alla creazione di schemi razionali capaci di tramandarsi nel tempo; l'altro sensibile alla forza economica dei fatti”³.

¹ MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012; PELLECCCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012

² PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, *Premessa*, VIII

³ BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 1991, 1.

Ma le metamorfosi con cui ci troviamo a fare i conti oggi sembrano assumere una fisionomia inedita: la duttilità del rapporto obbligatorio è stata forzata oltre i limiti immaginabili.

Numerose analisi, in tempi recenti, mettono in evidenza frizioni e attriti, componendo un affresco ricco di immagini assai vivide: si è così parlato, con espressioni incisive e talvolta provocatorie, di un “debito che cambia pelle”⁴, di “un’eccezione che si fa regola”⁵, di un art. 2740 c.c. ridotto a “norma sforacchiata”⁶, di “inadempimento di necessità”⁷.

Dice bene, Carmelita Camardi, quando invita alla prudenza, sottolineando che “destrutturare l’assetto civilistico dei rapporti tra creditore e debitore senza averne elaborato un altro, che bilanci adeguatamente gli interessi coinvolti, non è strada da percorrere”⁸.

Tuttavia, questa destrutturazione è in atto: qualcuno ha parlato di “fallimentarizzazione del codice civile”⁹, altri ha sottolineato l’incompletezza della scelta politica della disciplina italiana che non riesce ad esprimere un chiaro orientamento¹⁰; c’è chi critica la pretesa di autoreferenzialità del diritto concorsuale¹¹ e chi invece, al contrario, esalta la “razionalità sistematica del diritto del sovraindebitamento”, il suo porsi come “sviluppo naturale dei principi e delle regole della responsabilità patrimoniale”¹²; c’è anche chi valuta positivamente la configurazione di un “diritto per la crisi” e auspica il perfezionamento dei suoi strumenti, se non proprio una rilettura del codice in questa chiave¹³.

Più in generale, si avverte forte il rischio di una “consumerizzazione” del diritto delle obbligazioni: per garantire il rapido recupero al circuito del consumo di un consumatore si interviene scompostamente sulla fisionomia stessa dell’essere debitore. Le esigenze del

⁴ PAGLIANTINI, *Il sovraindebitamento del consumatore. Studio critico dell’esdebitazione*, Torino, 2018, 3.

⁵ PAGLIANTINI, *op. loc. cit.*

⁶ PAGLIANTINI, *Debito e responsabilità nella cornice del XXI secolo: note minime*, in *Riv. Dir. civ.*, 2018, 1074.

⁷ GRISI, *Note in margine ad inadempimento e responsabilità*, in *Eur. e Dir. priv.*, 2017, 545ss.

⁸ CAMARDI, *Il sovraindebitamento del consumatore e il diritto delle obbligazioni. Alcune riflessioni ai confini del diritto civile*, in D’AMICO (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, Torino, 2018, 145

⁹ SPIOTTA, *Riflessioni sulle deroghe al codice civile contenute nella legge fallimentare*, in *Giur. it.*, 2016,

¹⁰ DI RAIMO, *Debito, sovraindebitamento ed esdebitazione del consumatore: note minime sul nuovo diritto del capitalismo postmoderno*, in *Riv. Dir. banc.*, 29, 2018

¹¹ MACARIO, *La tutela del creditore garantito nell’evoluzione della disciplina sull’insolvenza e sulla crisi d’impresa*, in *Contratti*, 2018, 129.

¹² DI MARZIO, *L’insolvenza civile nel diritto delle procedure concorsuali*, in D’AMICO (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 215.

¹³ PADOVINI, *Indebitamento e sovraindebitamento*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Napoli, 2015, 421.

mercato premono affinché il soggetto abbandoni al più presto la sua condizione di debitore per poter essere sempre più consumatore: anche sacrificando gli interessi dei creditori.

Ma c'è dell'altro, e forse è ciò che ci mette più a disagio, abituati come eravamo a muoverci nell'ambiente asettico ben rappresentato da Giorgio Cian in un saggio del 2002, nel quale celebrava il tecnicismo dell'obbligazione, definendola "conquista concettuale già della giurisprudenza romana classica", rispondente a "criteri di economicità del pensiero nella trattazione di una materia"¹⁴.

Il disagio con il quale ci misuriamo è l'irrompere sulla scena della "vita vera" e c'è chi con grande anticipo ne aveva colto i segnali e aveva invitato a predisporre ad accogliere il cambiamento: nel 1979 Pietro Rescigno, in una fondamentale voce di enciclopedia, criticava il tentativo di costruire un principio generale di *favor debitoris* obiettando che esso sembrava suggerito "da una immagine dickensiana della società, trascurandosi che i <<debitori>> della normativa del codice sono di regola gli operatori economici"¹⁵. Ma ancora Pietro Rescigno, in un saggio del 1994, autorevolmente ammoniva a non reagire con "sostanziale indifferenza alla condizione umana e agli esiti estremi dell'indebitamento" magari trincerandosi dietro "l'indole patrimoniale dell'obbligazione, che viene abitualmente sottolineata come una conquista della cultura moderna". Il rispetto del principio *pacta sunt servanda*, non esime dalla considerazione di "un dato elementare, vale a dire l'implicazione della persona del debitore nel vincolo obbligatorio allorché il dover prestare mette in pericolo la possibilità di soddisfare le più elementari esigenze di vita degli individui e delle collettività, compromette le prospettive di sviluppo, coinvolge l'intero destino degli uomini"¹⁶.

Non v'è dubbio che i punti di frizione tra le norme generali sul rapporto obbligatorio e la disciplina del sovraindebitamento siano numerosi, anche se "il diritto del sovraindebitamento" è pur sempre – è stato detto - un diritto di debitori e creditori, esattamente come il diritto privato generale delle obbligazioni¹⁷: la specialità si gioca soprattutto sulla concorsualità, sull'esdebitazione, sulla rilevanza della qualità soggettiva dei debitori, sullo spazio guadagnato dalla incapacità di adempiere.

La disciplina del sovraindebitamento – com'è noto - guarda alla condizione debitoria non in maniera atomistica ma nella prospettiva della pluralità dei rapporti che fanno capo al debitore. Il risultato è che la somma di più incapacità di adempiere trascende i singoli rapporti da cui origina e sposta il rimedio su un differente livello. La mera pluralità di singoli rapporti isolati e non comunicanti lascia il posto alla interdipendenza; gli strumenti di tutela tradizionali rispetto al rischio di insolvenza, la responsabilità per inadempimento e

¹⁴ CIAN, *La figura generale dell'obbligazione nell'evoluzione giuridica contemporanea fra unitarietà e pluralità degli statuti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, 493ss.

¹⁵ RESCIGNO, voce *Obbligazioni (nozioni)*, in *Enc. Dir.*, XXIX, Milano, 1979, 175.

¹⁶ RESCIGNO, <<Favor debitoris>>, *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. it.*, 1994, IV, 1.

¹⁷ DI MARZIO, *op. cit.*, 238.

l'esecuzione forzata – pensati nella logica del rapporto isolato – cedono il passo alla logica plurale della ristrutturazione dei debiti¹⁸.

In questa nuova logica il rapporto obbligatorio cambia fisionomia e il debitore e il creditore cambiano pelle.

Il debitore: il suo interesse alla liberazione dalla singola obbligazione si trasforma nell'interesse alla liberazione dal complesso dei debiti. Per dare voce a questo interesse – che è un interesse *individuale* a cui però fa da sfondo un più ampio *interesse generale* anche in funzione del superamento della crisi economica – la l. 3/2012 attribuisce al debitore in stato di sovraindebitamento la possibilità di aprire alcune procedure.

Il creditore: da sempre considerato il fulcro del rapporto obbligatorio, perde la sua centralità. Per vero, già nel 1930 Carnelutti, nel suo noto saggio sull'*Espropriazione del creditore*, sottolineava alcuni aspetti fondamentali: premetteva che “quando i rimedi contro il semplice inadempimento si applicano all'insolvente, aggravano il male” e concludeva che “mentre il trattamento dell'inadempienza mette capo, inesorabilmente, alla espropriazione del debitore, il trattamento dell'insolvenza può risolversi nella espropriazione del creditore”. In sintesi: “gli interessi privati dell'uno e dell'altro sono tutelati nella misura che richiede l'interesse superiore alla produzione”¹⁹.

Il legislatore del 2012 ha fatto sue, in qualche modo, queste valutazioni e le ha condotte alle estreme conseguenze. Basti pensare all'esdebitazione, che com'è noto può essere implicita, cioè a valle di un piano di ristrutturazione, o disposta con esplicito provvedimento a valle di una procedura di liquidazione del patrimonio: in entrambi i casi, si giunge – è stato osservato - ad una progressiva esternalizzazione degli effetti negativi dell'indebitamento eccessivo dal debitore ai suoi creditori e poi da costoro - è immaginabile - a loro volta sui loro creditori, e così via²⁰.

Non dimentichiamo però – se è consentita una espressione poco elegante - che il primo esternalizzatore è lo Stato: il credito privato ha rimpiazzato il ruolo della spesa pubblica, si smantella lo stato sociale per contenere il debito pubblico, si incoraggia l'indebitamento privato non più semplicemente per alimentare i consumi e quindi la produzione, ma anche per soddisfare bisogni essenziali, dalla sanità all'istruzione. Le normative nazionali in materia di sovraindebitamento sono l'esito fatale di questa politica²¹.

¹⁸ PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., 175.

¹⁹ CARNELUTTI, *Espropriazione del creditore*, in *Riv. Dir. comm.*, 1930, I, 676.

²⁰ CAMARDI, *op. cit.*, 144.

²¹ PELLECCIA, *Effettività e accesso al credito*, in *Diritti e libertà fondamentali nei rapporti tra privati*, a cura di Emanuela Navarretta, vol. 3, *Drittwirkung e principio di effettività nelle discipline di settore. Bioetica – Diritti sociali – Alimentazione*, Torino, 2017, 139ss.

Infine, il rapporto obbligatorio. Nella prospettiva del codice civile – di dominante tutela delle ragioni del credito – quando il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore mette in pericolo il soddisfacimento del credito, la risposta del sistema è chiara e univoca: la concessione di strumenti che rafforzano la tutela o aprono al creditore la possibilità di forme di autotutela.

Nella prospettiva della l. 3/2012, l'impotenza economica del debitore passa dall'essere condizione irrilevante – nell'ottica della responsabilità per inadempimento che governa il singolo rapporto obbligatorio – a presupposto di accesso ad una procedura per la gestione di una situazione complessiva di difficoltà che investe tutti i rapporti di cui è parte il debitore.

Nella prima versione della l. 3/2012 l'accordo di ristrutturazione (unico strumento previsto), nonostante le sue molte pecche manteneva un considerevole spazio all'autonomia privata: l'insegnamento di Lina Bigliuzzi Geri era stato prezioso per leggere in termini di interesse legittimo di diritto privato l'interesse del debitore alla ristrutturazione, in grado di ridimensionare – ma non cancellare - il contenuto di libertà del credito contrapposto²².

Adesso alla ristrutturazione il debitore-consumatore può accedere anche senza un accordo, esercitando una sorta di diritto potestativo – pur con l'intermediazione del giudice - che porta alle estreme conseguenze la tutela del debitore e il sacrificio delle ragioni dei creditori.

La legge speciale restituisce all'interprete un'immagine dissonante rispetto a quella a cui la storia delle obbligazioni ci aveva abituati: alla chiara fisionomia dell'adempimento esatto – cui il debitore è tenuto, nell'ottica della regolare attuazione del rapporto obbligatorio – si affianca l'immagine mutevole di un adempimento “come, quando e quanto possibile”.

Per dirla ancora una volta con Umberto Breccia, anche nella disciplina del rapporto obbligatorio – “ove più a lungo si è tramandata l'esigenza di una pura dogmatica” – vacilla sempre più spesso “l'immagine di una ragione antica, immune come tale dalle contraddizioni sistematiche legate ai tempi”²³.

Queste contraddizioni vengono esasperate dal superamento che il codice della crisi e dell'insolvenza – al momento della sua entrata in vigore nel 2020 – farà della legge 3/2012. Tra le novità più importanti, si ricorderanno qui solo quelle di maggiore impatto rispetto alle presenti considerazioni:

- il ridimensionamento del requisito/contrappeso della meritevolezza per l'accesso al piano del consumatore (che si chiamerà procedura di ristrutturazione): il requisito della meritevolezza è sostituito da requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge e individuati nella malafede o nel compimento di atti di frode (in pratica scompare la

²² PELLECCIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, cit., 177.

²³ BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., 4.

figura – che si supponeva fosse quella da tutelare - del debitore onesto ma sfortunato; e la scomparsa – stando alla relazione illustrativa – è giustificata dalle finalità di politica economica perseguite e consistenti “non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito diventato insopportabile”);

- l'introduzione della esdebitazione di diritto, in concomitanza con il provvedimento di chiusura della liquidazione o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura;
- la radicale novità della esdebitazione immediata del debitore incapiente, che fa comunque salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Ora, di fronte a questo scenario, è legittimo domandarsi se i punti di attrito passati in rassegna, e le ulteriori modifiche introdotte dal codice della crisi, incidano sulla tenuta del sistema nell'ambito di cui ci occupiamo, scrivendo una nuova disciplina del rapporto obbligatorio, che il legislatore forse vuole come parallela a quella di diritto comune. Ma siamo sicuri che queste due parallele siano realmente tali e non si incontrino mai?

Certamente fuori dalla concorsualità continua ad applicarsi il diritto comune²⁴. E tuttavia non ci si può fermare a questa constatazione.

E' possibile realizzare una coesistenza non antagonista tra regole generali e regole speciali?

Le regole generali non mutano; ma nei loro comportamenti, debitore e creditore dovranno tenere conto dell'esistenza delle nuove regole e delle nuove procedure. Le regole speciali sono in grado di orientare i comportamenti di debitore e creditore all'interno del singolo rapporto, pur governato dalle regole generali.

Detto in altro modo: il passaggio dalla logica codicistica del singolo rapporto alla logica “plurale” della l.3/2012 non può essere immaginato a senso unico. Si dovrebbe riverberare anche sul rapporto singolo, che non può non sentire l'influenza della logica “plurale”, una logica caratterizzata da una forte interdipendenza dei rapporti. Questa logica dovrebbe consentire di valutare in senso nuovo i comportamenti cui tutti i protagonisti sono tenuti: il debitore nei rapporti con il singolo creditore, il debitore nei rapporti con tutti i creditori, i creditori nei rapporti tra loro.

Si può aggiungere un tassello ulteriore: il passaggio dalla l. 3/2012 al codice della crisi e dell'insolvenza è un passaggio importante; non solo per la riscrittura di alcune regole e l'introduzione di nuovi istituti, ma soprattutto per la cornice generale, per la filosofia di fondo del codice, che imprime una direzione precisa ai singoli istituti, anche in coerenza con la tendenza in atto in tutta Europa nel trattamento dell'insolvenza. Questa cornice,

²⁴ D'AMICO, *Esdebitazione e concorso dei creditori nella disciplina del sovraindebitamento*, in D'AMICO (a cura di), *Sovraindebitamento e rapporto obbligatorio*, cit., 41.

questo sfondo, dà due indicazioni molto chiare: passaggio dalla logica sanzionatoria alla logica rimediale; impulso alla emersione tempestiva della crisi.

Gli elementi alla base della presente riflessione sono dunque i seguenti: accentuazione della logica dell'interdipendenza fra i vari rapporti obbligatori anche nella valutazione delle condotte all'interno dei singoli rapporti; forte impulso alla tempestiva emersione della crisi.

Creditore e debitore – questo è il punto - oggi sanno che quando l'indebitamento diventa sovraindebitamento è possibile attivare apposite procedure, caratterizzate da un accentuato *favor debitoris*: ai fini di un adeguato coordinamento con le regole del codice civile, è fondamentale mettere a fuoco quella zona di confine, l'area indefinita e non definibile a priori (ad esempio in confini temporali o soglie quantitative di debito) nella quale l'indebitamento è ancora il debito che siamo abituati a conoscere e non è ancora sovraindebitamento.

In questa zona, è onere del debitore e interesse del creditore realizzare una forte cooperazione che consenta di evitare una procedura che rischia di provocare una forte compressione dei diritti del singolo creditore e, a cascata, degli altri creditori.

Si tratta di una cooperazione che in altri ordinamenti, ad esempio negli Stati Uniti, dove da tempo vige una disciplina fortemente pro-debitori a tutela del mercato, è già realtà: anche i debitori che non utilizzano la disciplina del fallimento possono indirettamente sfruttarne i benefici, soprattutto se vogliono negoziare con i loro creditori²⁵. Può essere infatti nell'interesse del creditore trovare un accordo o addirittura estinguere l'obbligazione del debitore al di fuori del fallimento: questa disponibilità alla flessibilità da parte dei creditori è il risultato della larga possibilità per i debitori di ricorrere allo strumento dell'esdebitazione.

Dunque un rafforzamento della cooperazione, e quindi di una valutazione alla stregua della buona fede oggettiva: le regole generali del diritto delle obbligazioni sono chiamate a regolare una situazione inedita (per il diritto comune) di interdipendenza tra le singole relazioni.

Andranno attentamente valutate quelle condotte che si collocano nell'area del *già* indebitamento e *non ancora* sovraindebitamento, area nella quale si delineano scenari interessanti proprio perché l'esdebitazione appartiene oggi all'orizzonte delle possibilità, se non delle probabilità.

In che termini le condotte del debitore e del creditore possono in questa situazione inedita essere governate dalla buona fede oggettiva?

Innanzitutto, sul debitore dovrebbe incombere l'onere di far emergere tempestivamente la crisi. Emersione della crisi e manifestazione della crisi sono concetti non coincidenti:

- la crisi si manifesta a prescindere dalla volontà del soggetto;

²⁵ RAMSAY, *Comparative consumer bankruptcy*, in *University of Illinois L. R.*, 2007, 241ss.

- l'emersione è invece il risultato di una condotta corretta, una sorta di operazione di *disclosure*.

In assenza di altri soggetti preposti all'attivazione di procedure di allerta – come accade invece nel codice della crisi nel caso degli imprenditori commerciali – solo il debitore può compiere questa segnalazione. E deve farlo, in un'ottica di prevenzione del sovraindebitamento, per innescare la sospensione o addirittura l'inversione del processo che può far evolvere l'indebitamento in sovraindebitamento.

La fruibilità delle procedure di sovraindebitamento rappresenta certo una opportunità per il debitore, ma affinché non degeneri in condotta opportunistica il debitore è tenuto a fare quanto possibile per evitare quell'esito: che significa non solo astenersi da indebitamenti in mala fede o atti in frode (come oggi si esprime il codice dell'insolvenza) ma anche chiamare il creditore alla cooperazione.

E' evidente infatti che non tutto dipenderà dal debitore. Alla disclosure del debitore deve rispondere il creditore, al quale si richiede collaborazione: una collaborazione che quanto più precoce è l'emersione della crisi, tanto più consente di preservare l'integrità della pretesa creditoria, e in ogni caso restituisce all'autonomia delle parti l'individuazione del punto di equilibrio.

Recupererebbe spazio, in questa fase, quell'autonomia che viene fortemente sacrificata una volta che le procedure sono state attivate. In questa prospettiva, andrebbe però neutralizzato l'art. 1186 c.c., che opera come deterrente rispetto allo scambio di informazioni tra debitore e creditore.

D'altra parte al creditore è legittimo chiedere non solo un atteggiamento cooperativo in "reazione" alla chiamata del debitore. Si potrebbe andare anche oltre: soprattutto quando si tratti di creditore professionista, è legittimo pretendere un comportamento proattivo (come si esprime la direttiva mutui, che sollecita i finanziatori "ad affrontare in maniera proattiva il rischio di credito emergente in una fase precoce").

Comportamento proattivo tanto più necessario perché il creditore non è più "il signore del singolo rapporto", ma uno dei creditori di un pool: la correttezza dell'esercizio del suo diritto andrà valutata non semplicemente nel singolo rapporto, ma nella nuova più complessa cornice disegnata da una pluralità di rapporti che interferiscono l'uno con l'altro.

La ristrutturazione del debito già all'interno della singola relazione potrebbe svolgere una efficace azione preventiva del sovraindebitamento, evitando la degenerazione delle situazioni di difficoltà.

Ricapitolando, nella zona di confine tra il *già* e il *non ancora*, tra il *già* (indebitamento) e il *non ancora* (sovraindebitamento), si gioca una partita molto interessante: stare al di qua o al di là del crinale comporta l'applicazione di regole profondamente diverse se valutate in relazione all'art. 2740. Rimanere al di qua del crinale conviene al creditore, che sa cosa lo attende al di là: la prospettiva di una procedura concorsuale – nella quale il suo credito

potrebbe subire falcidie importanti - è un forte incentivo alla negoziazione e, per altro verso, rafforza la posizione del debitore in una eventuale trattativa.

Il debitore, per parte sua, non può essere lasciato arbitro dell'apertura della procedura e deve, attraverso una tempestiva disclosure, offrire al creditore la possibilità di salvaguardare nella misura più larga possibile il proprio diritto, rimettendo a lui la scelta tra una condotta collaborativa e un ostruzionismo che può danneggiare anche gli altri creditori. Perché un creditore che rifiuta, in questa fase, la collaborazione con il debitore potrebbe essere considerato – perché no? - responsabile anche nei confronti degli altri creditori.